



Delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 17/03/2016

Premessa

Il regolamento disciplinare del Convitto rappresenta un modello ispirato alle finalità proprie delle Istituzioni Educative, diretto a contrastare i comportamenti scorretti, attento al recupero, alla legalità, al rafforzamento del senso di responsabilità personale dei convittori, delle convittrici, dei semiconvittori e delle semiconvittrici.

Individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per l'irrogazione ed il relativo procedimento.

Art. 1 - I diritti

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione.

Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola.

Art. 2 - I doveri

Gli studenti convittori hanno il dovere di:

- rispettare gli orari delle attività programmate;
- assolvere gli impegni di studio;
- portare rispetto verso il Dirigente Scolastico, gli Educatori, il personale della scuola, i compagni e gli eventuali ospiti;
- assumere comportamenti che non turbino l'ordine;
- rispettare ed aver cura dell'ambiente, utilizzare correttamente le attrezzature, gli impianti in uso al convitto e i sussidi in genere in modo da non danneggiare il patrimonio dell'Istituto;

Art. 3 - Principi e finalità

1. In caso di violazione al regolamento che comporti l'applicazione di sanzioni si precisa che la responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno del Convitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
6. Le sanzioni disciplinari sono proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, sono ispirate al principio della riparazione del danno.

Art. 4 -Infrazioni disciplinari e sanzioni

1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti e per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività. Si riportano nella seguente tabella le fattispecie che comportano sanzioni disciplinari :

MANCANZA/VIOLAZIONE		SANZIONE		ORGANO COMPETENTE	COMUNICAZIONE
		Punti sanzione	-	-	-
1	Cura ed igiene personale: mancata esecuzione delle normali azioni riguardanti la cura e l'igiene del proprio corpo	2	- Annotazione sul registro; - Sospensione della libera uscita per 2 giorni.	- Educatore - Coordinatore Convitto	Avviso telefonico ai genitori
2	Abbigliamento non adeguato all'Istituzione Educativa	2			
3	Cura e decoro della propria camera o mancata custodia oggetti della stanza	2			
4	Ritardo e mancato rispetto dei tempi stabiliti nella scansione oraria	2			
5	Essere sprovvisto del materiale didattico	2			
6	Accesso e permanenza nella stanza altrui senza autorizzazione	2			
7	Rientro in ritardo in convitto dopo la libera uscita	2			
8	Assenza ingiustificata dall'aula durante l'attività di studio	5	- Annotazione sul registro; - Sospensione della libera uscita per 3 giorni.	- Educatore - Coordinatore Convitto	- Avviso telefonico ai genitori; - Colloquio Educatore e Coordinatore del convitto con i genitori.
9	Comportamento scorretto durante lo studio e le altre attività convittuali	5			
10	Comportamento scorretto durante il servizio mensa	5			
11	Comportamenti scorretti nelle stanze, bagni e sui balconi	5			
12	Allontanarsi dagli spazi assegnati durante la libera uscita	5			

13	Comportamenti scorretti durante trasferimenti (convitto-scuola-palestra), visite o viaggi d'istruzione	5			
14	Insudiciare i beni e gli ambienti	5			
15	Offese e molestie tra convittori e semiconvittori	5			
16	Offese verso il personale scolastico e terzi esterni al convitto	5			
17	Uso di apparecchiature elettriche non consentite	5			
18	Violazione del divieto di fumare	10	- Richiamo scritto		
19	Danneggiare il patrimonio	10	- Sanzione pecuniaria - Lettera di diffida		
20	Mancato rispetto dell'orario di silenzio notturno	10	- Richiamo scritto (nota sul registro)	- Educatore - Coordinatore Convitto - Dirigente Scolastico - Collegio degli Educatori	
21	Assenza ingiustificata o mancato rientro in convitto	10	- Lettera di diffida		
22	Uso ingiustificato di telefoni cellulari adatti a registrare immagini e video e loro diffusione sui social network	15	- Richiamo scritto (nota sul registro)		
23	Procurato allarme (Attivazione volontaria del sistema d'allarme)	15	- Lettera di diffida		
24	Casi di violenza psichica e/o fisica riconducibili anche a fenomeni di bullismo	20	- Richiamo scritto (nota sul registro);	- Educatore - Coordinatore Convitto - Dirigente Scolastico - Collegio degli Educatori	- Colloquio del Dirigente Scolastico con l'interessato e i suoi genitori
25	Minacce gravi e violenze morali	20	- Addebito di eventuali costi materiali;		
26	Violazione della normativa sulla sicurezza	20	- Eventuale denuncia alle autorità competenti;		
27	Commettere furti	25	- Allontanamento temporaneo o definitivo dal convitto;		
28	Portare all'interno del convitto coltelli, armi o materiale pericoloso	25	- Eventuale respingimento dell'iscrizione per l'anno		
29	Azioni che ledano la salute altrui	25			
30	Molestie sessuali e razziste	25			
31	Uso di Sostanze alcoliche	25			

32	Violenza fisica	30	successivo		
33	Spaccio, detenzione e consumo di sostanze stupefacenti	30			
34	Reiterazione di comportamenti gravemente scorretti indicati nei punti precedenti	30			

2. Gli interventi sanzionatori non concernono soltanto il comportamento del convittore all'interno del Convitto e dell'Istituto, ma anche in luoghi diversi (viaggi d'istruzione, uscite didattiche, spettacoli, assemblee, convegni, conferenze, uscita sorvegliata) e in ore extracurricolari.
3. Chi ha la potestà di disporre il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.
4. La sanzione dell'allontanamento definitivo dal Convitto è disposta nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.
5. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato. Si provvederà dunque all'attuazione di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (ad es. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica quali attività di segreteria, di biblioteca, di pulizia dei locali ecc.).
6. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente quando la violazione disciplinare può configurare un'ipotesi di reato, il Dirigente Scolastico presenterà denuncia alle autorità competenti.

Art. 5 -Situazioni di recidiva

Il presente regolamento prevede le seguenti situazioni di recidiva:

- a) al raggiungimento dei 10 punti di sanzione, l'allievo provvederà ad eseguire per 5 giorni delle attività socialmente utili in favore del convitto o dell'Istituto;
- b) al raggiungimento dei 15 punti di sanzione, l'allievo sarà sospeso dal convitto per 3 giorni, con obbligo di frequenza a scuola; su richiesta della famiglia potrà convertire la sanzione in 7 giorni di attività socialmente utili in favore del convitto o dell'Istituto;
- c) al raggiungimento dei 20 punti di sanzione, l'allievo sarà sospeso dalle attività convittuali per 6 giorni, con obbligo di frequenza a scuola;
- d) al raggiungimento dei 25 punti di sanzione, l'allievo sarà sospeso dalle attività convittuali per 12 giorni con obbligo di frequenza a scuola;
- e) al raggiungimento dei 30 punti di sanzione, l'allievo sarà allontanato definitivamente dal convitto e non sarà accettata la sua iscrizione per l'anno successivo.

Art. 6 -Convittori sanzionati con l'allontanamento dall'Istituto

1. Gli studenti convittori che sono stati sanzionati dall'Istituto con il provvedimento dell'allontanamento (sospensione senza obbligo di frequenza) non potranno soggiornare in Convitto per il periodo della sanzione.

Art. 7 -Procedimento sanzionatorio

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e garantire condizioni di equità:

In caso di infrazioni lievi (punti da 1 a 17 della tabella):

1. L'Educatore procede con il richiamo scritto sul registro generale del convitto;
2. Contestualmente viene comunicata alla famiglia l'irrogazione della sanzione e quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente.

In caso di infrazioni di media gravità (punti da 18 a 23 della tabella):

1. L'Educatore procede con il richiamo scritto sul registro generale del convitto;
2. Contestualmente viene inviata alla famiglia una lettera di diffida a carico del convittore.

In caso di infrazioni più gravi (punti da 24 a 34 della tabella) o reiterate, tali da comportare l'allontanamento temporaneo o definitivo dal convitto:

1. L'educatore che rileva la mancanza, la segnala al Dirigente Scolastico che procede al deferimento dell'alunno con comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente in presenza dei genitori e i termini di conclusione del procedimento;
2. Il Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca l'organismo competente (Collegio degli Educatori). L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto;
3. Il Collegio degli Educatori, udito il convittore ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato, provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio irroga la sanzione a maggioranza dei votanti;
4. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare all'interessato.
5. Nei casi di infrazione disciplinare grave o di imminente pericolo per le persone o per l'incolumità delle stesse, il Dirigente Scolastico convoca immediatamente i genitori, disponendo l'allontanamento cautelativo dell'alunno dal Convitto fino alla convocazione degli organi disciplinari competenti per la deliberazione della sanzione disciplinare;

Art. 8 – Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni e qualora non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo della scuola e nel sito web.
2. Nella prima settimana di inizio delle attività scolastiche, il Convitto prevede, nel corso della riunione di accoglienza dei nuovi convittori, la presentazione e la condivisione del Progetto educativo del convitto, del Regolamento del Convitto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.
3. Contestualmente alla riunione di accoglienza, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità del convitto, predisposto e deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra convitto, studenti e famiglie.